



Tribunale di Bologna

n. **362** prot. int.

Oggetto: Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle PPAA. Circolare n.3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Come noto e come già comunicato a tutti, dal 19 luglio è entrata in vigore la legge n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 c.d. "Rilancio".

L'articolo 263 della Legge cit. disciplina l'operatività degli uffici pubblici, in relazione al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

Con la circolare in epigrafe che si trasmette in allegato la presente, unitamente al Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" siglato in data 24 luglio dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le OO.SS., sono state diramate linee guida a tutte le Amministrazioni per assicurare il rientro in sicurezza dei dipendenti.

Quanto alle misure di prevenzione da contagio COVID-19, i provvedimenti adottati, da questo ufficio, in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria, comunicati anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale e inviati alla competente articolazione ministeriale, appaiono corrispondenti ai punti elencati nel citato protocollo.

Quanto poi alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in c.d. "lavoro agile", nella circolare n. 3/2020 cit. si evidenzia che la presenza del personale nei **luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti, superando anche l'istituto dell'esenzione dal servizio introdotto dal D.L. 18/2020.**


Infatti l'art. 87, comma 1 lett. a), del quale si riporta il testo: "*1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza*", cessa di avere effetto dal 15 09.2020.

In attesa delle determinazioni ministeriali in ordine alla mappatura di quelle attività che possono essere svolte in modalità agile da personale addetto nei limiti percentuali fissati e che , più in generale, per il periodo successivo al 31/12/2020 sia data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 263 della citata legge 77/2020 in materia di POLA - Piano Organizzativo del Lavoro agile anche in relazione agli attuali gravosi carichi di lavoro, alla ripresa delle attività di udienza con i connessi molteplici adempimenti di cancelleria, allo scarsissimo grado di remotizzazione degli applicativi in dotazione e – soprattutto – ai numerosi pensionamenti e distacchi di personale amministrativo di questi ultimi mesi senza alcun nuovo ingresso di Unità lavorative, si ritiene coerente con le esigenze di funzionalità dei servizi di questo Tribunale e degli Uffici dei Giudici di Pace del Circondario il lavoro in presenza, pur favorendo tutte le articolazioni flessibili dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale in coerenza con gli istituti previsti dal CCNL, a garanzia dell'evitare affollamenti negli spazi destinati alle cancellerie sia civili che penali.

Si comunichi a tutti gli impiegati del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, alle OO.SS. R.S.U. e si pubblichi sul sito istituzionale

Bologna, **28 LUG 2020**

Il Dirigente
Elena Barca



Il Presidente del Tribunale
Francesco M. Caruso

